

POLITICHE DI GRUPPO IN MATERIA DI
CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE
NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COLLEGATI

in attuazione della Parte III, Capitolo 11 delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche (Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CAPOGRUPPO
IN DATA 18 APRILE 2013

previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione della Capogruppo in data 18 aprile 2013 e del Collegio Sindacale della Capogruppo in data 18 aprile 2013.
Portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci della Capogruppo in data 29 aprile 2013

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CAPOGRUPPO
IN DATA 12 APRILE 2023

previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione della Capogruppo in data [●] e del Collegio Sindacale della Capogruppo in data [●].
Portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci della Capogruppo in data [●]



STORIA DELLE MODIFICHE

- 14.04.2016 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione in data 14 aprile 2016 e del Collegio Sindacale in data 14 aprile 2016. Portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2016
- 26.09.2019 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione in data 26 settembre 2019 e del Collegio Sindacale in data 24 settembre 2019. Portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2020
- 12.04.2023 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione in data 11.04.2023 e del Collegio Sindacale in data 11.04.2023 Portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci in data 27.04.2023
- [●] CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CAPOGRUPPO previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione in data [●] e del Collegio Sindacale in data [●] Portato a conoscenza dell'Assemblea dei Soci in data [●]



Sommario

<i>Tabella di raccordo</i>	4
<i>Premessa</i>	5
<i>Articolo 1 - Definizioni</i>	6
<i>Articolo 2 - Individuazione Parti Correlate e Soggetti Collegati</i>	7
<i>Articolo 3 - Individuazione dei settori di attività e dei rapporti di natura economica con i soggetti collegati in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse</i>	8
<i>Articolo 4 - Propensione al rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati</i>	9
<i>Articolo 5 – Processi organizzativi</i>	11
<i>Articolo 6 - Rispetto dei limiti</i>	14
<i>Articolo 7 - Casi di superamento dei limiti prudenziali</i>	14
<i>Articolo 8 – Processi di controllo</i>	15
<i>Articolo 9 – Segnalazioni di Vigilanza</i>	16
<i>Articolo 10 – Conflitti di interesse di dipendenti e collaboratori</i>	16

Tabella di raccordo

Di seguito si riportano le Unità Organizzative della Cassa di Risparmio di Asti e delle Controllate Pitagora S.p.A. e We Finance S.p.A., corrispondenti alle Funzioni citate nell'ambito del presente documento in maniera diretta o indiretta.

Funzione	Capogruppo C.R. Asti	Pitagora	We Finance
Funzione Anagrafe	Direzione Risorse e <i>Operations</i> – Servizio <i>Operations</i> - Ufficio Anagrafe e Centrale Rischi	Servizio Affari Legali e Societari – Ufficio Legale e Segreteria Societaria	Ufficio Affari Legali e Societari
Funzione Segreteria Generale	Servizio Affari Legali e Societari – Ufficio Segreteria Generale e Soci	Servizio Affari Legali e Societari – Ufficio Legale e Segreteria Societaria	Accentrata presso Pitagora
Funzione Crediti	Direzione Crediti	- Direzione Operativa - Direzione Bilancio, Pianificazione e Finanza – Ufficio <i>Budgeting</i>	Direttore Generale - Ufficio Crediti
Funzione di Revisione Interna	Servizio Revisione Interna	Servizio <i>Internal Audit</i>	Accentrata presso Pitagora
Funzione <i>Risk Management</i>	Servizio <i>Risk Management</i>	Accentrata presso la Capogruppo	Accentrata presso la Capogruppo
Funzione <i>Compliance</i>	Servizio <i>Compliance</i>	Accentrata presso la Capogruppo	Accentrata presso la Capogruppo

Premessa

Le Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati (le “**Disposizioni di Vigilanza**”) - Parte III, Capitolo 11 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche – emanate in attuazione dell'art. 53, comma 4 del d. lgs. 385/93 (TUB) e in conformità alla delibera CICR n. 277 del 29.07.2008, prevedono che le Banche adottino apposite procedure deliberative per la gestione delle operazioni nei confronti dei soggetti collegati e specifiche politiche interne in materia di controlli che garantiscano efficacia rispetto alle finalità di osservanza della disciplina.

Tale disciplina mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente presidiati e misurati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Con il presente documento, denominato “Politiche di Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati” (le “**Politiche**”) la Cassa di Risparmio di Asti (“**Banca C.R. Asti**” o la “**Banca**” o la “**Capogruppo**”), in qualità di Capogruppo, definisce le linee guida a valere per il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti dei soggetti collegati.

Le Politiche sono finalizzate a:

- garantire il costante rispetto dei limiti prudenziali previsti dall'Autorità di Vigilanza;
- prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con soggetti collegati.

Le Società appartenenti al Gruppo (le “**Società**” o le “**Società del Gruppo**”) recepiscono e applicano le Politiche.

Le Politiche sono:

- redatte con il coinvolgimento delle strutture interne interessate, che svolgono, ciascuna in relazione alle proprie competenze, un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della presente disciplina;
- approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il preventivo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione e del Collegio Sindacale della medesima;
- comunicate all'Assemblea dei Soci della Capogruppo e alle altre Società del Gruppo;
- tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Con le stesse modalità e con cadenza almeno triennale, le Politiche sono sottoposte a revisione.

Le responsabilità e i compiti delle funzioni aziendali deputate all'applicazione delle Politiche, ove non specificamente richiamati dalle Disposizioni di Vigilanza, sono declinati nella normativa interna del Gruppo.



Le Politiche, in linea con quanto stabilito dalle Disposizioni di Vigilanza:

- individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- stabiliscono i livelli di propensione al rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati coerentemente con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo stesso;
- istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire i soggetti collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati di Gruppo e a verificare l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Il Gruppo si è dotato di appositi processi organizzativi e idonee procedure di supporto atte a identificare e censire in modo completo i Soggetti Collegati, nonché a individuare e quantificare le relative transazioni in ciascuna fase del rapporto. A tale scopo è stato adottato il “Regolamento di Gruppo in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati” (il “**Regolamento**”), con valenza per tutto il Gruppo, al fine di individuare e formalizzare i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni adottate.

Le società controllate sono tenute a recepire, con delibera del proprio Consiglio d'Amministrazione, il citato Regolamento.

Il Regolamento disciplina le regole relative all'identificazione, all'approvazione e all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati poste in essere dalla Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. o dalle società controllate appartenenti al Gruppo Cassa di Risparmio di Asti (“le **Società Controllate**”) (tutte congiuntamente costituenti il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. - il “**Gruppo**”), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse.

Articolo 1 - Definizioni

In aderenza a quanto previsto dal Regolamento, nelle presenti Politiche si intendono per:

“**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate e soggetti non collegati per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società del Gruppo sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“**Esponenti Aziendali**”: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. La definizione comprende, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli Amministratori e i Sindaci. La definizione include l'Amministratore Delegato e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Amministratore Delegato.

“**Fondi propri**”: la somma del capitale di classe 1 e del capitale di classe 2, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.



“**Operazione con Parti Correlate e Soggetti Collegati**” (o anche, in breve, “**Operazione**”) qualsiasi transazione con Parti Correlate o Soggetti Collegati che comporti assunzione di attività di rischio (come definite nell’Articolo 11 del Regolamento), trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una Parte Correlata o Soggetto Collegato indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate o con Soggetti Collegati;
- (ii) gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a favore di una Parte Correlata o di un Soggetto Collegato;
- (iii) ogni decisione relativa all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche (come definiti nel Regolamento), fermo quanto previsto all’art. 4.1, lett. a), b) c) e d) del Regolamento. Al riguardo, si precisa che la remunerazione assegnata a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche costituisce un’autonoma Operazione con Parte Correlata o con Soggetto Collegato, da considerare singolarmente ai fini della selezione delle norme procedurali e di trasparenza applicabili in forza del presente Regolamento.

“**Parti Correlate**¹”: come definite dalle Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento CONSOB in materia di parti correlate, approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il “**Regolamento CONSOB**”).

“**Soci non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea delle Società del Gruppo diversi (i) dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (come infra definita) e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate (come infra definita) sia alla Società del Gruppo.

“**Soggetti Collegati**”: l’insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

“**Soggetti Connessi**”: come definiti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Articolo 2 - Individuazione Parti Correlate e Soggetti Collegati

In applicazione delle Disposizioni di Vigilanza, le Società del Gruppo individuano le Parti Correlate e i Soggetti Collegati, con le specifiche ivi descritte, contribuendo, ciascuna per la propria parte, alla predisposizione del Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Gruppo. Per l’istituzione e per l’aggiornamento di tale Registro, la Funzione Crediti della Capogruppo, congiuntamente con la Funzione Segreteria della Capogruppo e con il supporto della Funzione Anagrafe della Capogruppo, censisce le Parti

¹ L’art. 2391-bis C.C., modificato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevede che gli obblighi di trasparenza e correttezza delle operazioni con parti correlate, secondo i principi indicati da Consob (Regolamento CONSOB), si applichino alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati. A riguardo, si precisa che la Banca non rientra nel perimetro di applicazione del Regolamento Consob ma che, prudenzialmente, la Capogruppo ha scelto comunque di farvi riferimento nella definizione del perimetro delle parti correlate.



Correlate e i Soggetti Collegati e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i "Soggetti Connessi", così come definiti nelle Disposizioni di Vigilanza, anche chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dell'affidamento o della revisione dei contratti. A tal fine, con periodicità perlomeno annuale, la Funzione Segreteria della Capogruppo provvede a richiedere agli Esponenti la compilazione di un'apposita scheda di raccolta dati. Qualora una struttura operativa delle Società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nel Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati di Gruppo deve tempestivamente darne comunicazione alla Funzione Segreteria della Capogruppo, che provvede a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato viene considerato come Parte Correlata.

Il Registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati è oggetto di adeguata diffusione all'interno del Gruppo mediante apposita procedura.

Articolo 3 - Individuazione dei settori di attività e dei rapporti di natura economica con i soggetti collegati in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse

Tenuto conto delle caratteristiche operative e delle strategie del Gruppo, sono stati individuati i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse.

- Operazioni rientranti nell'attività bancaria tipica:
 - attività bancaria di raccolta e impiego nonché attività finanziaria (ivi compresa l'attività assicurativa), ai sensi dell'art. 10 del TUB e relativi servizi accessori;
 - prestazione di servizi di investimento ai sensi dell'art. 1, comma 5 del TUF e relativi servizi accessori;
 - operazioni relative alla gestione del portafoglio di proprietà;
 - costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari;
 - transazioni e contenzioso relativi alle operazioni di cui sopra.
- Operazioni non rientranti nell'attività tipica:
 - compravendita di beni mobili e fornitura di servizi;
 - compravendita di beni immobili;
 - compravendita di partecipazioni;
 - locazioni di beni immobili;
 - omaggistica, liberalità, contributi vari;
 - sponsorizzazioni;
 - pubblicità;
 - contratti di consulenza e prestazioni professionali;
 - rapporti di lavoro.

- Operazioni straordinarie:
 - fusioni;
 - incorporazioni;
 - scissioni;
 - operazioni sul capitale.

Articolo 4 - Propensione al rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati

Tenuto conto degli indirizzi strategici e delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Gruppo e ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, sono definiti limiti complessivi e limiti individuali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, calcolati in rapporto ai Fondi Propri consolidati. *4.1. – Limiti complessivi*

L'ammontare complessivo delle attività di rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati è contenuto entro il limite del 20% dei Fondi Propri consolidati.

4.2. – Limiti individuali

Nel rispetto dei limiti di rischio complessivi fissati, i limiti quantitativi a cui sono sottoposte le attività di rischio del Gruppo verso ciascun soggetto collegato è definito nella tabella seguente.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale (1)	20%			

(1) Nel rispetto dei limiti consolidati, una società appartenente a un Gruppo può assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati (intendendosi per tale l'insieme formato dalla parte correlata e dai suoi soggetti connessi) – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20 per cento dei fondi propri individuali. Per il calcolo del limite individuale le singole società appartenenti a un Gruppo considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuato a livello di Gruppo.

4.3. – Limiti consolidati definiti prudenzialmente dal Gruppo

Tenuto conto degli indirizzi strategici e delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Gruppo, sono stati prudenzialmente definiti dei livelli di esposizione a livello consolidato, come indicato nella tabella che segue, al raggiungimento dei quali l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio, prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prenditore.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	4%	Parti correlate non finanziarie		
		4%	6%	12%
		Altre parti correlate		
		6%	8%	16%

Se tra il Gruppo e una determinata parte correlata intercorre una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

La Capogruppo mette a disposizione delle Società Controllate, nel continuo, tutti i dati e le informazioni necessari per consentire alle predette società di individuare i soggetti collegati. A loro volta le Società Controllate sono tenute a fornire alla Capogruppo tutti i dati e le informazioni in loro possesso relative alle loro attività di rischio verso i soggetti collegati, per permetterle di assicurare il costante rispetto dei previsti limiti quantitativi consolidati.

4.4. - Modalità di calcolo delle attività di rischio verso soggetti collegati

Le attività di rischio del Gruppo verso i soggetti collegati, da assoggettare ai limiti quantitativi indicati nei precedenti paragrafi, sono rappresentate dalle "esposizioni nette", come definite dalle Disposizioni di Vigilanza prudenziale in materia di concentrazione dei rischi (cosiddetti "grandi rischi"). Esse configurano pertanto l'insieme delle attività di rischio per cassa e delle operazioni fuori bilancio nei confronti dei soggetti predetti, computate secondo i regolamenti dei processi per la misurazione del rischio di credito, del rischio di controparte e del rischio di cartolarizzazione, nonché del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito. Non sono incluse nelle attività di rischio e restano, pertanto, escluse dal calcolo relativo ai limiti prudenziali:

- a) le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri;
- b) le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) ossia:
 - nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;
 - nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso



ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima;

- nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;
 - nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi.
- c) le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo;
- d) nel caso di Banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, le attività di rischio tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre;
- e) le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario abbiano un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.

Alle attività di rischio anzidette si applicano, conformemente alle richiamate Disposizioni di Vigilanza prudenziale sulla concentrazione dei rischi, i pertinenti fattori di ponderazione già attuati per le segnalazioni di vigilanza e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione dei rischi.

Articolo 5 – Processi organizzativi

La Banca, in qualità di Capogruppo, ha definito nel Regolamento le regole relative all'identificazione, all'approvazione e all'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle stesse e di individuare compiti e responsabilità.

5.1.- Individuazione e censimento dei soggetti collegati

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, sono parti correlate, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo e con le altre società del Gruppo, i seguenti soggetti:

- a) Esponenti aziendali: Amministratori; Sindaci; Amministratore Delegato/Direttore Generale; e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Amministratore Delegato/Direttore Generale;
- b) Partecipanti al capitale: soggetti che, ai sensi degli articoli 19 e ss. del TUB, sono tenuti a chiedere l'autorizzazione a Banca d'Italia in considerazione delle partecipazioni detenute (partecipazioni che



comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'Influenza Notevole o che attribuiscono una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%);

- c) Soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) Società o impresa anche costituita in forma non societaria su cui Cassa di Risparmio di Asti e le altre società del Gruppo sono in grado di esercitare il controllo o l'Influenza Notevole (per la definizione di "Influenza Notevole" si applica quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, Circ. 285/2013 Parte Terza, Cap. 11, Sez. I, "Definizioni").

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, per "soggetti connessi" alla parte correlata si intendono:

- società o imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
- soggetti che controllano le parti correlate indicate ai punti sub b) e c);
- soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo della medesima parte correlata;
- stretti familiari di una parte correlata (parenti fino al secondo grado, coniuge o convivente *more uxorio*, nonché i figli di quest'ultimo) nonché imprese o società controllate dagli stretti familiari stessi.

Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza, per "soggetti collegati" si intende l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi.

Seppur la Capogruppo non rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 ("Regolamento Consob"), le disposizioni di quest'ultimo si applicano prudenzialmente per la definizione del perimetro dei soggetti collegati. Ai sensi di tale Regolamento, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio. Nello specifico:

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
 - (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);



- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Ai sensi del Regolamento Consob, si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

L'individuazione e il censimento dei soggetti collegati viene effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento, a cura della Funzione Crediti, congiuntamente con la Funzione Segreteria di Capogruppo e con il supporto della Funzione Anagrafe.

Con specifico riferimento ai soggetti connessi agli esponenti aziendali, l'individuazione è effettuata tramite invio agli esponenti stessi da parte della Funzione Segreteria di Capogruppo di apposite schede-questionari: gli esponenti provvedono a compilare/aggiornare/integrare/modificare le informazioni ivi riportate relative ai propri soggetti connessi e agli affini entro il 2° grado.

Anche l'individuazione dei soggetti connessi alle altre parti correlate, diverse dagli esponenti aziendali, è effettuata coinvolgendo le parti correlate tramite apposita richiesta di dati inviata dalla Funzione Segreteria di Capogruppo; in particolare, le parti correlate validano/modificano/integrano le informazioni eventualmente presenti nella richiesta, in quanto già a disposizione sulla base dei dati reperiti da fonti interne o esterne.

Tutte le richieste di informazioni a parti correlate evidenziano i profili di responsabilità del dichiarante di cui all'art. 137 TUB.

Ferme restando le attività sopra indicate per censire i soggetti collegati, nonché la responsabilità delle parti correlate di comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati, le Unità Organizzative delle singole società del Gruppo, nei limiti dell'ordinaria diligenza, integrano, raccordano e riscontrano le informazioni in modo da mantenere aggiornato nel continuo il Registro dei Soggetti Collegati.

In tale ottica, in aggiunta a quanto precede, in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo dei fidi o della revisione dei contratti con parti correlate, vengono riesaminate le informazioni disponibili sui soggetti collegati al fine di verificarne la correttezza e completezza. Qualora dovesse emergere la necessità di revisionare i dati acquisiti, le novità informative sono comunicate alla Funzione Segreteria della Capogruppo, che a sua volta le comunicherà alla Funzione Anagrafe, competente all'aggiornamento del Registro dei Soggetti Collegati.

I soggetti collegati sono censiti in un apposito applicativo informatico; in occasione di variazioni delle informazioni, le Unità Organizzative, per quanto di pertinenza, provvedono tempestivamente ad aggiornare i dati.

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgano di strutture societarie complesse o che non assicurino una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri *off-shore* ovvero facciano



impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

In occasione dell'identificazione dei soggetti connessi, si provvede altresì, secondo le consuete modalità, all'identificazione e al censimento degli affini fino al secondo grado, pur non applicando alle operazioni poste in essere nei loro confronti i presidi autorizzativi e i limiti prudenziali, né prevedendo alcun tipo di reportistica verso gli organi aziendali o verso Banca d'Italia, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza. Le informazioni circa gli affini delle parti correlate sono tenute a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

5.2.- Procedure informatiche

Per il censimento dei soggetti collegati e per l'individuazione delle relative operazioni vengono utilizzate procedure informatiche che hanno la finalità di:

- censire i soggetti collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti e registrare le relative movimentazioni di perimetro;
- fornire a ciascuna società del Gruppo la conoscenza aggiornata dei soggetti collegati;
- fornire supporto alle strutture operative per la gestione dell'*iter* autorizzativo delle operazioni nei casi previsti dalla normativa;
- registrare le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti collegati;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle operazioni comportanti assunzione di attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- consentire alla Funzione *Risk Management* di verificare costantemente il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- produrre la reportistica richiesta dalle Disposizioni di Vigilanza.

Articolo 6 - Rispetto dei limiti

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati è contenuta entro i limiti previsti dalle presenti Politiche o comunque dalle Disposizioni di Vigilanza.

Nel processo di valutazione dell'operazione, il soggetto proponente verifica che l'esposizione nei confronti del soggetto collegato non superi i limiti massimi definiti.

L'esito della verifica viene riportato nella proposta di deliberazione.

Articolo 7 - Casi di superamento dei limiti prudenziali

Qualora uno o più limiti siano superati, sono assunte con immediatezza le iniziative necessarie per ricondurre l'esposizione nei limiti consentiti.



In particolare, in coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, compete al Responsabile della Funzione *Risk Management* di Capogruppo segnalare all'Amministratore Delegato, tramite la Funzione Segreteria di Capogruppo, il superamento dei limiti. A fronte della segnalazione, l'Amministratore Delegato predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui il piano di rientro riguardi posizioni con parti correlate detenute presso società del Gruppo, il piano è trasmesso all' Amministratore Delegato/Direttore Generale della società interessata, il quale informa il proprio Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti necessari a darvi attuazione.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Articolo 8 – Processi di controllo

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti istituisce e disciplina processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i soggetti collegati e a verificare la correttezza del disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne per il tramite delle funzioni aziendali di controllo.

I Responsabili delle Unità Organizzative assicurano la corretta e tempestiva applicazione delle procedure operative attivando i controlli di primo livello previsti dal Regolamento. In particolare, nella gestione delle proprie attività, ogni Unità Organizzativa della Capogruppo (nella persona del rispettivo Responsabile) e delle società appartenenti al Gruppo è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se l'operazione di cui cura l'istruttoria sia qualificabile come Operazione con uno dei soggetti elencati nel Registro dei Soggetti Collegati e, ove si tratti di operazioni rilevanti, attivarsi affinché la stessa venga approvata nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento.

La Funzione *Compliance* verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, delle procedure adottate e la loro idoneità ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi di vigilanza e della regolamentazione interna.

La Funzione di Controllo dei Rischi misura i rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti stabiliti e controlla la coerenza dell'operatività aziendale con i livelli di propensione al rischio definiti nelle presenti Politiche.

Le Funzioni di Revisione Interna della Capogruppo e delle società del Gruppo verificano l'osservanza delle Politiche, segnalando tempestivamente eventuali anomalie ai rispettivi Amministratori Delegati/Direttori Generali, ai Collegi Sindacali e agli organi di vertice e nel caso di società controllate riferendo anche alla corrispondente funzione della Capogruppo.

La Funzione di Revisione Interna della Capogruppo riferisce con periodicità almeno annuale al Consiglio d'Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione circa l'esposizione complessiva delle singole società del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati o da altri conflitti di interesse, suggerendo, se necessario, la revisione delle Politiche e degli assetti organizzativi e di controllo finalizzati a rafforzare il presidio di tali rischi.



Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e Politiche di Remunerazione e il Comitato Rischi e Sostenibilità della Capogruppo, ciascuno per gli aspetti di competenza, svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività medesima con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nella regolamentazione interna nonché sulla loro osservanza.

Articolo 9 – Segnalazioni di Vigilanza

Le attività di rischio verso i soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla competente Funzione della Capogruppo e a livello individuale dalle singole società appartenenti al Gruppo.

Articolo 10 – Conflitti di interesse di dipendenti e collaboratori

La gestione dei potenziali rischi di conflitti di interesse concernenti dipendenti e collaboratori aziendali è normata dal Codice Etico del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e dal Codice di Comportamento del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e dalla normativa interna..